

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 083 DEL 29.02.2016

OGGETTO: SPORT – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA SOCIETÀ PALLACANESTRO BIELLA S.S.D. a R.L. PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN BIELLA, VIA BUSCAGLIONE 2

L'anno duemilasedici il ventinove del mese di febbraio alle ore 16,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

SPORT – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA SOCIETÀ PALLACANESTRO BIELLA S.S.D. a R.L. PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN BIELLA, VIA BUSCAGLIONE 2

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con Deliberazione n. 386 del 16/12/2014 la Città di Biella ha concesso la gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella, via Buscaglione 2, alla Società Pallacanestro Biella, dal 17/12/2014 al 31/12/2015;
- che la Società Pallacanestro Biella S.S.D. a R.L. ha richiesto l'affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella, via Buscaglione 2 per la durata di un anno;
- che la Società Pallacanestro Biella S.S.D. a R.L., la cui prima squadra milita nel Campionato Nazionale "Lega Nazionale Pallacanestro", risulta essere la squadra più rappresentativa del basket e dello sport cittadino;
- che tale impianto sportivo è prevalentemente stato realizzato per ospitare i principali eventi sportivi cittadini ed in particolare la pallacanestro;

Rilevato che lo svolgimento a Biella, presso Palazzetto dello Sport sito in via Buscaglione, delle partite di campionato della Società Sportiva Pallacanestro Biella S.S.D. a R.L. contribuisce fortemente alla promozione del territorio e incentiva l'afflusso turistico in città;

Ricordato che oltre alla prima squadra che partecipa al suddetto campionato nazionale, la Società Pallacanestro Biella annovera altre squadre partecipanti ai diversi campionati giovanili impegnando oltre 150 atleti e quindi interessando sia nella formazione sportiva che nell'avviamento agonistico un vasto movimento giovanile;

Ricordato altresì che tale movimento giovanile, unitamente ai risultati sportivi della prima squadra, si ripercuote in un positivo indotto locale di avvicinamento al basket contribuendo alla diffusione della cultura e della pratica sportiva;

Riconosciuto che è evidente che tali attività sportive minori sono prive di rilevanza economica;

Considerato che gli ingenti oneri finanziari e gestionali dell'impianto non sono sostenibili attraverso una gestione esclusiva e diretta da parte dell'Amministrazione Comunale e ciò non solo per gli ingenti oneri diretti a carico della Amministrazione Comunale ma anche per carente disponibilità di personale dipendente necessario per assicurare una corretta gestione dello stesso;

Rilevato che i costi annui di mantenimento e funzionamento dell'impianto per le attività inerenti l'uso sportivo e per assicurare la vigilanza, custodia e manutenzione generale, sulla base del monitoraggio effettuati durante il periodo di gestione e custodia da Società

Pallacanestro Biella in sinergia con il Comune di Biella, nonché nel periodo di gestione diretta del Comune, ammontano a circa Euro 400.000,00;

Considerato che il mancato utilizzo dell'impianto sportivo causerebbe un deperimento della struttura, una mancata valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo comunale, nonché un danno all'immagine del Comune di Biella e un danno sociale, visto l'importante valore educativo e aggregativo svolto dalle partite di pallacanestro;

Dato atto che il mancato utilizzo dell'impianto comporterebbe a carico del Comune di Biella comunque un costo di manutenzione per la conservazione dello stesso;

Atteso che peraltro i rilevanti oneri gestionali non consentono alla stessa Società Pallacanestro Biella di sostenere i costi dell'impianto, e che viceversa il mancato utilizzo dell'impianto da parte della società sportiva porrebbe le basi per un suo trasferimento in altra realtà della propria sede e quindi privando la città e il territorio di un importante presenza trainante lo sport cittadino;

Atteso altresì che l'attuale situazione economica della Società è stata determinata anche dal passaggio alla categoria inferiore con conseguente riduzione del valore economico della propria attività;

Considerato che al momento non pare esistere altra realtà sportiva idonea a sostenere i suddetti costi di gestione;

Preso atto che dalle esperienze passate si rileva che la Società Pallacanestro Biella ha gestito con cura l'impianto sportivo;

Ritenuto opportuno prospettare un concorso della Amministrazione Comunale alla gestione dell'impianto sportivo al fine di pervenire ad un sostenibile equilibrio economico dello stesso sia per l'Amministrazione Comunale che per la Società Pallacanestro Biella;

Ritenuto quindi, per le ragioni sopra esposte, che l'Amministrazione comunale concorrerà alle spese gestionali per un importo massimo di Euro 100.000,00=(centomila/00) omnnicomprensivi di ogni altro onere fiscale, per l'anno 2016 di durata della convenzione;

Dato atto che il concorso delle spese sopra esposto risulta ampiamente inferiore a quanto sostenuto dal Comune nelle gestioni dirette degli anni precedenti;

Visto lo schema di convenzione tra il Comune di Biella e la Società Pallacanestro Biella S.S.D. a R.L. per la gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella, via Buscaglione 2, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la sentenza del T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent. 22.04.2010, n. 977 che ribadisce come la concessione di un impianto sportivo di proprietà comunale non può essere qualificata come appalto di un servizio pubblico, atteso che gli impianti sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell'art. 826 comma ultimo c.c. essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo, sicché deve escludersi l'applicazione automatica e vincolante delle norme nazionali e comunitarie in materia;

Considerato che appaiono inscindibili dalla conduzione dell'impianto sportivo e pertanto da comprendere nella convenzione anche la gestione delle attività connesse quali i punti ristoro interni, la pubblicità commerciale e sportiva al seguito delle manifestazioni e degli eventi programmati; e ciò anche con riferimento alla sentenza T.A.R. Campania Sez. III n° 7878/07, passata in giudicato;

Ritenuto pertanto opportuno concedere alla Società Sportiva Pallacanestro Biella la gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella, via Buscaglione, 2 dal 1/01/2016 al 31/12/2017, alle condizioni indicate nello schema di convenzione allegato alla presente;

Visto il Regolamento per l'Assegnazione e per l'utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Biella;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di approvare le condizioni indicate nello schema di convenzione tra il Comune di Biella e la Società Pallacanestro Biella S.S.D. a R.L. per gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella, via Buscaglione 2, dal 01/01/2016 al 31/12/2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e qui espressamente richiamato.
 2. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.
 3. di dare atto che l'importo annuale pari a Euro 100.000,00=(centomila/00) onnicomprensivi di ogni altro onere fiscale, per l'anno 2016 di durata della concessione, troverà copertura sul capitolo assegnato al Dirigente 103060125251 – Fattore S0001332 – Cod. Siope 1332 – Centro 0922, come segue:
 - ✓ Sul Bilancio 2016 - Corrispettivo di gestione anno 2016: Euro 100.000,00=(centomila/00) onnicomprensivi di ogni altro onere fiscale;
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-